



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Manovra 2019

DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI

Avv. FABIO PACE

16 gennaio 2019

Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. *Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate, **aventi ad oggetto atti impositivi**, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento **di un importo pari al valore della controversia**. **Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.***

1bis. *In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia*

Segue

- Si applica alle controversie in cui l'Agazia delle Entrate è stata chiamata in causa su istanza di parte o per ordine del giudice?
- Si applica alle controversie ove sussiste il litisconsorzio necessario?
- Si applica alle controversie in cui l'Agazia del Territorio è parte?
- Si applica alle controversie in cui l'Agazia delle Dogane è parte?
- Si applica alle controversie in cui l'Agazia Entrate Riscossione è parte?
- Non si applica alle controversie in cui l'Agazia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.
- Controversie su vizi del ruolo e della cartella

Segue

- Non si applica alle liti in materia di rimborsi e a quelle di valore indeterminabile.
- Non si applica alle controversie in materia di sanzioni accessorie ex art. 21 D. Lgs. n. 472\1997 (sospensione esercizio attività)
- Si applica anche alle controversie in materia di liquidazione delle imposte (ad esempio 36 bis, 36 ter), agli avvisi bonari e agli atti di liquidazione espressivi di pretese discendenti dalla rettifica di quanto dichiarato dai contribuenti
- Occorre rifarsi all'esperienza maturata in relazione all'art. 16, comma 3, lett. a), Legge n. 289/2002, in cui la "lite pendente" era definita come "*... quella in cui è parte l'amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione*".

Segue

Conseguentemente, sono estranee alla nuova definizione agevolata - oltre alle liti alle quali non si applicava l'art. 11, indicate nel paragrafo 1.2 della circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell'Agenzia delle entrate (**ossia, le cause in tema di dinieghi di rimborso e di "condono" dei rapporti tributari pendenti, quelle relative ai dinieghi di agevolazioni non recanti pretese impositive e/o sanzionatorie, quelle sul classamento degli immobili, quelle sulle imposte doganali e sull'IVA riscossa all'importazione, quelle sul recupero degli aiuti di Stato e quelle sul recupero di crediti tributari vantati da altri Stati**) - le controversie riguardanti atti con i quali l'Agenzia delle entrate si sia limitata a liquidare e/o pretendere somme dovute in esito a quanto dichiarato dai contribuenti.

Per converso, ciò significa che sono "condonabili" le liti afferenti avvisi di liquidazione e iscrizioni a ruolo allorché con essi sia stata avanzata una pretesa che sia frutto della rettifica del dichiarato; ossia quando detti atti assolvono una "funzione impositiva", per riprendere l'espressione usata dall'Agenzia delle entrate al paragrafo 11.3.3. della circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 relativa all'art. 16.

Segue

Potranno rientrare nella sanatoria anche le liti promosse avverso atti che, seppur espressivi di un'irreversibile pretesa, non rientrano fra quelli indicati come impugnabili dall'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, ma la cui contestazione in sede giurisdizionale risponde a un apprezzabile interesse ad agire del contribuente (consistente nell'evitare la formalizzazione della pretesa già completamente delineata – ad esempio **avvisi bonari**).

Sono "definibili" anche le cause in materia tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (ad esempio, atti impositivi o di riscossione impugnati innanzi al Giudice di pace o al TAR). **Non sono, invece, definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alla Commissione tributaria provinciale.**

Non sono definibili le liti vertenti su **sanzioni amministrative "non tributarie"**, anche qualora l'Agenzia sia stata chiamata in giudizio, come, ad esempio, quelle instaurate avverso le sanzioni irrogate per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o per l'irregolare conferimento di incarichi a dipendenti pubblici.

Segue

Disciplina espressa del caso in cui non sia ancora intervenuta la trattazione della controversia

La riduzione al 90% si applica anche al caso in cui non sia avvenuta la costituzione in giudizio alla data del 24 ottobre 2018 (rischio disparità trattamento)?

L'importo richiesto per aderire alla definizione agevolata è costituito dal **"valore della controversia"**, come stabilito dall'**art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992**; e cioè il **tributo in contestazione, al netto di interessi e sanzioni.**

Si tratta del tributo che, all'entrata in vigore del D.L. n. 119, poteva considerarsi effettivamente "controverso" fra le parti: non concorre, dunque, a integrare il "valore della controversia" né il tributo per cui il contribuente abbia prestato acquiescenza (in ordine a esso sono, perciò, dovuti interessi e sanzioni), né quello oggetto di parziale autotutela da parte dell'Agenzia delle entrate in corso di causa, né quello definito in virtù di una parziale conciliazione o mediazione, né quello per cui si sia formato un giudicato interno.

Segue

- Pendenza del giudizio
- Non si applica alle liti potenziali
- Si applica al giudizio di revocazione ordinaria ?
- Si applica al giudizio di revocazione straordinaria ?
- Soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio oppure che è subentrato (erede) o che ne ha legittimazione (formulazione ampia)

Segue

Principi generali in caso di subentro degli eredi, di cancellazione della società (soci), di operazioni straordinarie (prova della successione), di fallimento (curatore fallimentare).

Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. sentenza n. 6248/2014), con riguardo alla chiusura delle liti fiscali pendenti (prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), il contribuente per il quale sia stata pronunciata sentenza di fallimento, è "*legittimato a proporre istanza di definizione agevolata, in caso d'inerzia del curatore in quanto egli "non è privato, per effetto della dichiarazione di fallimento, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, restando esposto ai riflessi anche sanzionatori che conseguono alla definitività dell'atto impositivo, ed essendo per tale motivo legittimato, nell'inerzia degli organi fallimentari, anche a ricorrere alla tutela giurisdizionale, tenuto conto che la perdita della capacità processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento ha carattere relativo, potendo essere fatta valere soltanto dal curatore, nell'interesse della massa dei creditori (Cass. n. 11068/2006)".*

Segue

- La domanda può essere presentata dal soggetto interveniente?
- La domanda può essere presentata dal soggetto chiamato in causa?
- Le controversie per le quali sussiste il difetto di giurisdizione sono definibili ?
- L'istanza è revocabile ?

Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

2. *In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:*

- a) della ~~metà~~ **quaranta per cento** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;*
- b) di un ~~quinto~~ **quindici per cento** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.*

Soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare **depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto e non definitiva**

Sono irrilevanti tutte le pronunce aventi natura cautelare

Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

2bis. *In caso accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agencia delle Entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.*

Non è ammessa la definizione parziale

Rilevanza dei capi della sentenza implicitamente passati in giudicato
Analisi del contenuto degli appelli e dei ricorsi per cassazione

Verifica della tempestività degli appelli incidentali e dei controricorsi incidentali

Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

2ter. *Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia*

Soccombenza dell'Agenzia delle entrate **alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio

Se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente sia nel primo, sia nel secondo grado di giudizio, ma la controversia non risulta ancora pendente davanti alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018, le imposte saranno dovute nella misura del 15 per cento, anziché del 5 per cento.

Ipotesi di soccombenza dell'Ufficio per rilievi diversi nei due gradi di giudizio

Nulla è stato previsto con riferimento alle sentenze di rinvio dalla Corte di Cassazione

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

3. *Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.*

- Per altri casi si intende (soccombenza del contribuente, mancanza di una pronuncia, ecc.).
- Disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione sussistente in cartella rottamabile
- Decisione da assumere con riferimento alle spese del giudizio

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

La controversia relativa a un atto di recupero per indebita compensazione di un credito IVA esistente, con il quale è stata irrogata la sanzione del 30% (ex art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997), si può definire con il pagamento degli interessi, nonché di altri importi eventualmente contenuti nell'atto di contestazione, con l'esclusione delle sanzioni, giacché collegate al tributo (Circolare n. 23/E/2017 del 28 luglio 2017).

Ai fini della definizione delle liti in questione, non trova applicazione la disposizione che prevede il pagamento della sanzione non collegata al tributo nella misura del 40%, anche qualora la lite abbia ad oggetto la sola sanzione (a parere dell'Ufficio, alle medesime conclusioni si ritiene di poter giungere anche nel caso in cui si sia applicata la sanzione pari al 30% dell'*"eccedenza o del credito di imposta esistenti utilizzati in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti"*)

La sanzione unica irrogata con l'avviso di accertamento, risultante dall'applicazione del cumulo giuridico, assorbe, le singole sanzioni elencate nell'atto accertativo.

Inoltre, se la stessa è legata ad un tributo, non va corrisposta in caso di definizione agevolata.

In particolare, poiché, la definizione della lite richiede il pagamento degli importi indicati nell'atto oggetto di contestazione, non occorre procedere a scorporare le singole sanzioni che hanno formato oggetto del cumulo giuridico.

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

4. *Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.*

- Applicazione delle regole in materia di notificazione del ricorso del ricorso (a mani, a mezzo ufficiale giudiziario, a mezzo posta e a mezzo pec)
- Equiparazione tra ricorso e reclamo
- Disparità di trattamento tra istanza di accertamento con adesione e reclamo
- Sentenza definitiva (nozione di giudicato ex art. 50 D. Lgs. n. 546 del 1992)
- Definizione anche delle sentenze per le quali pende il termine per la revocazione ordinaria (a meno che si tratti di sentenze emesse dalla Corte di Cassazione)
- Sono escluse le sentenze impugnabili tramite la revocazione straordinaria

Segue

Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge, o privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, a condizione che entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato all'ufficio il ricorso in primo grado

Abuso del processo (sentenze Cass., SS. UU. n. 643/2015; Cass., n. 18445/2016; Cass., n. 22502/2013; Cass., n. 210/2014; Cass., n. 1271/2014).

Segue

Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- i rapporti esauriti alla data del 24 ottobre 2018, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione, o già regolati da sentenze emesse dalla Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito, cioè alla Commissione tributaria regionale;
- i rapporti per i quali, alla data del 24 ottobre 2018 e a quella di presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria di cui all'art. 17 – bis del D.Lgs. n. 546/1992, o la conciliazione giudiziale, di cui agli articoli 48, 48-bis e 48-ter dello stesso decreto.

Segue

Al riguardo, si ricorda che la mediazione tributaria *“si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata”*.

Per la conciliazione tributaria, gli articoli 48, comma 4, e 48-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, stabiliscono che la conciliazione fuori udienza *“si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo”*, mentre la conciliazione in udienza *“si perfeziona con la redazione del processo verbale”* da parte del segretario della commissione tributaria competente

Segue

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

5. *Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:*

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

- Disciplina analoga a quella relativa alla rottamazione delle cartelle
- Contenzioso relativo ad imposte dirette ed iva all'importazione

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

6. *La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il **31 maggio 2019**; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali.*

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

*Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il **31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.***

- Versamento secondo le regole dell'art 8 D. Lgs. 218/1997 in venti rate (modello F24)
- Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3,5% annuo, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
- Ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602 del 1973, "1. *In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.*

Segue

2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta."

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

7. *Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3.*

- Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata delle cartelle, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo a condizione che abbia pagato le rate scadute entro il 7 dicembre 2018 (ossia le rate di luglio, settembre e ottobre 2018)
- Si tratta di procedure autonome e diverse, differenti anche nei presupposti indicati dal Legislatore per il loro perfezionamento (pagamento prima rata – pagamento ultima rata).
- Differente disciplina con riferimento alle sanzioni non collegate ai tributi
- Differente disciplina con riferimento al calcolo del dovuto (no scomputo di interessi e sanzioni)

Segue

- Ho chiesto di rottamare le cartelle ed Equitalia non accetta la domanda
- Ho proposto unica domanda di rottamazione relativa anche a cartelle collegate a cause rottamabili
- Ho proposto diverse domande di rottamazione ed Equitalia riunisce tutte le domande in un unico provvedimento
- Non pago la prima rata oppure decado in corso di procedimento

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

8. *Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo **ed effettuato un distinto versamento**. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.*

- Ricorso cumulativo
- Riunione delle cause

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

9. *Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati **a qualsiasi titolo** in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato **anteriamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.***

- Scomputo dagli importi dovuti di quelli già versati con riferimento alla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione
- Dagli importi dovuti... si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6" del D.L. n. 193/2016, senza prevedere distinzioni tra somme versate a titolo di imposta, di sanzioni o di interessi
- La definizione non dà diritto al rimborso di ciò che è stato pagato in più (le sanzioni già pagate non vengono scomputate)
- Si scomputano tutti gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del processo (ciò consente dedurre anche quanto corrisposto in esito a una conciliazione giudiziale non perfezionata o in forza della domanda di "rottamazione delle liti" per cui l'Agenzia delle entrate abbia opposto il diniego).

Segue

Il legislatore ha preso in considerazione l'ipotesi in cui, nell'ambito della controversia pendente oggetto di definizione, una parte della pretesa abbia formato oggetto di definizione secondo le regole previste dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

In sostanza, qualora l'iscrizione a ruolo o l'affidamento del carico, relativi all'atto in contestazione, siano stati oggetto di definizione, dalle somme dovute per la definizione della lite vanno detratte quelle dovute in dipendenza della definizione del carico, prescindendo dalla circostanza che all'atto della definizione della lite siano state integralmente pagate.

- Prevalenza degli effetti della definizione su eventuali pronunce giurisprudenziali non passate in giudicato
- Assenza di disposizioni in materia di riscossione relativamente ai carichi pendenti
- Irrilevanza degli esiti successivi del giudizio qualora favorevoli al ricorrente

Segue

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

10. *Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.*

- Strategia da adottare (non è prevista la sospensione della riscossione)
- La trattazione della controversia e la successiva tempestiva presentazione dell'istanza non preclude la rottamazione della causa.
- Istanza in udienza oppure deposito in cancelleria

Quindi, il contribuente può attendere l'esito della causa trattata in pendenza del termine di adesione alla definizione delle liti e decidere poi se avvalersene o meno. Ciò è confermato dal comma 9 che stabilisce che "*Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato **anteriamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.***", ivi comprese appunto quelle depositate nelle more del ricorso alla sanatoria.

Eccezione dell'udienza in cassazione successiva al 24 ottobre 2018 con deposito di sentenza definitiva prima della presentazione dell'eventuale domanda di definizione.

Effettuata la richiesta prevista dalla norma, il processo resta poi sospeso fino al 10 giugno 2019, teoricamente sub iudice attesa la possibilità di un eventuale diniego della definizione da notificare a cura dell'Amministrazione finanziaria entro il 31 luglio 2020

Segue

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

11. *Per le controversie definibili sono sospesi per **nove** mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione **nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione** che scadono tra la data di entrata in vigore del presente articolo e il **31 luglio 2019**.*

- Sospensione dei termini per le controversie definibili
- Sospensione del termine breve
- Sospensione dei termini anche per il reclamo contro i provvedimenti presidenziali di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Sospensione feriale si applica ?

Considerato tuttavia che la valida definizione agevolata della controversia costituisce comunque causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la stessa può essere dichiarata dal giudice comunque ne venga a conoscenza e quindi anche a seguito di comunicazione ad opera dell'Ufficio parte in giudizio.

Segue

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

12. *L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la **controversia**. Nel caso in cui la definizione della **controversia** è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata **dal contribuente** unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo **ovvero dalla controparte nel medesimo termine.***

- Notifica del diniego della definizione
- Verifica della pec indicata negli atti
- Impugnabilità del diniego
- Sindacato nel merito del diniego da parte della Corte di Cassazione
- Impugnazione della sentenza (eventuale riduzione del termine)
- Assenza dei tre gradi di giudizio

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

13. *In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, **il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.** L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.*

Estinzione in caso di mancata presentazione della istanza di trattazione (disparità con l'ufficio)

Regime delle spese in caso di estinzione del processo (applicazione dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992)

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

14. *La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.*

Può essere il caso di uno degli eredi, coobbligato con altri eredi, che si avvale della definizione delle liti pendenti

In sintesi, per le controversie riguardanti una pluralità di soggetti interessati dal medesimo atto impugnato o dalla stessa lite autonomamente definibile, possono verificarsi i seguenti casi:

pendenza di un'unica lite nella quale siano costituiti tutti gli interessati;

pendenza di liti distinte aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate separatamente da ciascuno degli interessati;

presentazione di ricorso da parte di soltanto alcuni degli interessati.

Segue

- Nell'ipotesi sub a) si configura un'unica lite e, quindi, la regolare definizione da parte di uno degli interessati determina automaticamente l'estinzione della controversia anche nei confronti degli altri soggetti.
- Nell'ipotesi sub b), pur in presenza di più liti fiscali, la definizione perfezionata da uno degli interessati estende i suoi effetti anche sulle altre controversie. Ne consegue che l'Ufficio, una volta verificata la regolarità della definizione, avrà cura di chiedere la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle altre controversie, instaurate dai coobbligati ed aventi ad oggetto lo stesso atto.
- Nell'ipotesi sub c) la pretesa impositiva si è resa definitiva nei confronti di soltanto alcuni dei soggetti interessati dall'atto impugnato. In tal caso, l'effetto definitorio dell'iniziativa assunta dal ricorrente impedisce all'Agenzia delle entrate di esercitare ulteriori azioni nei riguardi degli altri soggetti interessati, fermo restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate.

Segue

Con riferimento alla possibilità di scomputare o di vedere rimborsate, dall'importo lordo dovuto per la definizione, da parte dei coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata, le somme eventualmente versate a titolo provvisorio, la circolare n. 23/E/2018 del 28 luglio 2017 ha escluso tale possibilità, in quanto lo scomputo è ammesso solo in relazione alle somme eventualmente versate in via provvisoria dagli altri coobbligati che si avvalgono a loro volta della definizione.

In caso di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, la circolare n. 23/E/2018 del 28 luglio 2017 ha ammesso la distinta e separata definizione della lite sia da parte della società, relativamente al proprio avviso di accertamento, sia da parte di ciascun socio, relativamente all'avviso di accertamento delle imposte sul reddito di partecipazione

Segue

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

15. *Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.*

Effetti con riferimento ai reati tributari

La disciplina in esame non ha espressamente previsto alcuna causa di non punibilità per i reati tributari eventualmente connessi alla vicenda oggetto della controversia fiscale definibile. Il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il Decreto sui reati tributari, contiene tuttavia già delle previsioni che potrebbero favorire il contribuente che intenda comunque definire la controversia tributaria.

In primo luogo, per i reati di omesso versamento dell'IVA, delle ritenute o di indebita compensazione è prevista la non punibilità se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Segue

Per gli altri reati tributari, potrebbe essere applicabile la particolare circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis del D. Lgs. n. 74/2000, in base al quale le pene per i delitti tributari sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

In presenza di integrale pagamento dei debiti tributari, è possibile accedere al patteggiamento in sede penale.

Segue Articolo 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

16. *Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.*

Estensione agli enti locali in sede di conversione (riguarda solo le cause attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie – Non il canone di occupazione del suolo pubblico)

Articolo 9 – Regolarizzazione irregolarità formali

1. *Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.*

Il nuovo art. 9 introduce per i contribuenti che rispettino determinate condizioni la possibilità di sanare tutte le eventuali violazioni formali da questi commesse in uno o più periodi d'imposta.

Segue

Possono fruire della sanatoria tutti i contribuenti che hanno commesso irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'Irap e sul pagamento dei tributi. Suddette violazioni formali possono essere sanate solamente ove commesse entro il 24 ottobre 2018 e, chiaramente, siano ancora contestabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Segue

La norma non individua le irregolarità, infrazioni o inosservanze sanabili tramite la procedura da essa disciplinata. L'unico riferimento, infatti, è costituito dal fatto che le stesse devono avere natura formale e, pertanto, non esplicare alcun effetto ai fini della determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'Irap e sul pagamento dei tributi.

Con la circolare del 3 agosto 2001, n. 77, commentando l'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'Agenzia delle Entrate ha definito la violazione meramente formale non soggetta a sanzione, implicitamente distinguendola da quelle per le quali permane la sanzionabilità, affermando: *«si considera meramente formale, come meglio specificato al successivo punto 3.1, la violazione che non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo».*

Segue

Nel successivo punto 3.1 l'Agencia ha modo di specificare che: *“resta, invece, punibile ogni altra violazione che sia di ostacolo all'attività di controllo.... La natura meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme tributarie punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legata cioè all'ammontare del tributo”*.

Si possono, quindi, ritenere sanabili le violazioni formali specificamente individuate dall'Agencia delle Entrate nella richiamata circ. n. 77/2001.

Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato: **«la violazione meramente formale non punibile deve rispondere a due concorrenti requisiti, ovvero di non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo»** (Cass., sez. 5, 6 ottobre 2017, n. 23352; Cass., sez. 5, 15 aprile 2016, n. 7504). **Segue**

Segue Articolo 9 – Regolarizzazione irregolarità formali

2. *Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.*

3. *La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.*

E' previsto il versamento di un importo forfetario di 200€, per ciascun periodo d'imposta prescindendo, quindi, dal numero di violazioni che si vanno a sanare nel singolo periodo.

La sanatoria può essere effettuata per tutti i periodi d'imposta per cui le violazioni possono essere ancora contestate tramite il versamento del richiamato importo forfetario per ciascun periodo che si intende sanare.

Segue Articolo 9 – Regolarizzazione irregolarità formali

4. *Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.*

5. *La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.*

E' preclusa la possibilità di fruire della sanatoria per regolarizzare gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 o per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero.

Segue Articolo 9 – Regolarizzazione irregolarità formali

6. *In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.*

7. *Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

La sanatoria è preclusa per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n.119/2018 (13 dicembre 2018).

Per gli atti ancora impugnabili non è stata testualmente la sospensione dei termini per l'impugnazione.

La procedura va valutata in parallelamente al ravvedimento operoso.

Segue Articolo 9 – Regolarizzazione irregolarità formali

8. *Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.*